



Bruxelles, 2 marzo 2022
(OR. fr, en)

6406/1/22
REV 1

LIMITE

JAI 216
FREMP 36

NOTA

Origine:	Presidenza
Destinatario:	Consiglio
Oggetto:	Conclusioni sulla lotta contro il razzismo e l'antisemitismo = <i>Approvazione</i>

La lotta contro il razzismo e l'antisemitismo è una delle priorità politiche della presidenza francese del Consiglio dell'Unione europea indicate dal presidente della Repubblica il 9 dicembre 2021.

In quest'ottica, la presidenza ha preparato un progetto di conclusioni del Consiglio sulla lotta contro il razzismo e l'antisemitismo al fine di dare seguito al piano d'azione contro il razzismo e alla strategia sulla lotta contro l'antisemitismo e il sostegno alla vita ebraica adottati dalla Commissione nel 2020 e nel 2021.

Sulla base dei lavori finora svolti dal Consiglio in questi settori, l'approccio scelto dalla presidenza vuol essere universalistico e tiene conto delle analogie tra questi due fenomeni, pur senza negarne le rispettive specificità.

Il progetto di conclusioni è stato presentato alle delegazioni nella riunione del gruppo "Diritti fondamentali, diritti dei cittadini e libera circolazione delle persone" tenutasi il 10 gennaio 2022. Alla luce delle osservazioni scritte formulate dalle delegazioni, la presidenza ha successivamente presentato allo stesso gruppo progetti riveduti di conclusioni il 28 gennaio e il 16 febbraio 2022. Nella riunione del 16 febbraio 2022 il gruppo ha raggiunto un accordo sulla quasi totalità del testo riveduto delle conclusioni, con solo alcuni punti ancora oggetto di discussione.

Nelle riunioni del 23 febbraio e del 2 marzo 2022 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha esaminato il testo delle conclusioni che figura nell'allegato della nota 6226/22. Ha raggiunto un accordo sul testo delle conclusioni che figura nell'allegato della presente nota.

Alla luce di quanto precede, si invita il Consiglio ad approvare, nel corso della sessione del 3 e 4 marzo, il testo di conclusioni sulla lotta contro il razzismo e l'antisemitismo che figura nell'allegato della presente nota.

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO sulla lotta contro il razzismo e

l'antisemitismo

Il Consiglio dell'Unione europea

- a. **VISTO** il trattato sull'Unione europea, in particolare il preambolo, nonché l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 6;
- b. **VISTO** il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 10 e 19;
- c. **VISTA** la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 20, 21, 22, 51 e 52;
- d. **VISTA** la direttiva 2000/43/CE, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;
- e. **VISTA** la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale;
- f. **VISTA** la direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, e menziona specificamente le vittime di reati basati sull'odio;
- g. **VISTE** le conclusioni del Consiglio del 6 dicembre 2013 sul contrasto dei reati d'odio nell'Unione europea;
- h. **VISTA** la dichiarazione del Consiglio, del 6 dicembre 2018, relativa alla lotta contro l'antisemitismo e allo sviluppo di un approccio comune in materia di sicurezza per una migliore protezione delle comunità e delle istituzioni ebraiche in Europa e la dichiarazione del Consiglio, del 2 dicembre 2020, sull'integrazione della lotta contro l'antisemitismo in tutti i settori d'intervento;
- i. **VISTO** il piano d'azione dell'Unione europea contro il razzismo 2020-2025 presentato dalla Commissione il 18 settembre 2020;

- j. **VISTA** la strategia europea sulla lotta contro l'antisemitismo e il sostegno alla vita ebraica presentata dalla Commissione il 5 ottobre 2021;
- k. **VISTE** le conclusioni del Consiglio europeo del 21 e 22 ottobre 2021 che accolgono con favore la strategia dell'UE per la lotta contro l'antisemitismo e il sostegno alla vita ebraica e rilevano che il Forum internazionale di Malmö sulla memoria dell'Olocausto e sulla lotta contro l'antisemitismo del 13 ottobre 2021 ricorda che non deve essere risparmiato alcuno sforzo nella lotta contro tutte le forme di antisemitismo, razzismo e xenofobia;
- l. **VISTA** la comunicazione della Commissione dal titolo "Un'Europa più inclusiva e protettiva: estendere l'elenco dei reati riconosciuti dall'UE all'incitamento all'odio e ai reati generati dall'odio", presentata il 9 dicembre 2021;
- m. **RICORDANDO SOLENNEMENTE** che l'Unione europea è un'unione di diritto fondata su valori condivisi, tra cui il rispetto della dignità umana, la libertà, l'uguaglianza, la democrazia, il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Gli Stati membri si sono impegnati a garantire i diritti e le libertà sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali a tutte le persone sotto la loro giurisdizione, e ad assicurare che i diritti umani e le libertà fondamentali siano universali, indivisibili, interdipendenti e interconnessi;
- n. **CONSIDERANDO** che l'Unione europea promuove una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dall'uguaglianza, e che, quindi, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione mira a lottare contro ogni discriminazione fondata su qualsiasi motivo specificato all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali;
- o. **CONSIDERANDO** che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che è vincolante per le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri nell'attuazione del diritto dell'Unione, tutela, tra l'altro, l'uguaglianza, il diritto alla dignità, il diritto alla vita, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, e la libertà di espressione;
- p. **CONSIDERANDO** che i valori sanciti dall'articolo 2 TUE costituiscono l'identità dell'Unione europea, che il Consiglio dell'Unione europea vi ha un forte interesse e che spetta alle istituzioni e agli organi dell'Unione europea, nonché agli Stati membri, rispettare e garantire pienamente tali valori;
- q. **DEPLORANDO** l'allarmante aumento degli episodi di razzismo e di antisemitismo negli Stati membri dell'Unione europea, nonché l'intensificarsi dei reati generati dall'odio e dell'incitamento all'odio di natura razzista e antisemita, del negazionismo e della distorta rappresentazione dell'Olocausto e delle teorie complottistiche, sia online che offline, in particolare nel contesto della pandemia di COVID-19;

- r. **DEPLORANDO** che il razzismo e l'antisemitismo possano condurre e abbiano condotto a forme di estremismo violento e terrorismo;
- s. **VISTI** i lavori svolti dalla commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI) del Consiglio d'Europa, in particolare la raccomandazione di politica generale n. 1 sulla lotta contro il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo e l'intolleranza adottata il 4 ottobre 1996, e la raccomandazione di politica generale n. 9 sulla prevenzione e sulla lotta contro l'antisemitismo adottata il 25 giugno 2004 e riveduta il 1° luglio 2021;
- t. **VISTE** la risoluzione delle Nazioni Unite, del 13 luglio 2021, sulla promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali degli africani e delle persone di origine africana contro l'uso eccessivo della forza e altre violazioni dei diritti umani da parte dei funzionari delle autorità di contrasto attraverso un cambiamento trasformativo per la giustizia razziale e l'uguaglianza, e la risoluzione delle Nazioni Unite sul negazionismo dell'Olocausto del 20 gennaio 2022;
- u. **RILEVANDO** che, sebbene Internet e i social media offrano nuovi spazi per la libertà di espressione, essi possono essere utilizzati anche per la diffusione di contenuti razzisti e antisemiti, consentendo nuove forme di persecuzione individuale e di gruppo e l'istigazione alla violenza fisica e psicologica, offrendo nel contempo ai loro autori l'anonimato e quindi un senso di impunità;
- v. **ACCOGLIENDO CON FAVORE** le iniziative della Commissione europea presentate nel piano d'azione dell'UE contro il razzismo, vale a dire la creazione del sottogruppo per l'attuazione nazionale del piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025, che riunisce i rappresentanti degli Stati membri e il forum permanente dell'UE per le organizzazioni della società civile contro il razzismo;
- w. **ACCOGLIENDO CON FAVORE** le iniziative della Commissione europea presentate nella sua strategia europea sulla lotta contro l'antisemitismo e il sostegno alla vita ebraica, vale a dire la creazione di una struttura permanente che riunisca gli Stati membri, i rappresentanti delle comunità ebraiche e le pertinenti parti interessate sotto forma di un gruppo di lavoro sulle modalità di attuazione della strategia per la lotta contro l'antisemitismo e la promozione della vita ebraica, nonché l'organizzazione di un forum annuale della società civile sull'antisemitismo;
- x. **ACCOGLIENDO CON FAVORE** il lavoro svolto dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per la raccolta di dati sul razzismo e l'antisemitismo e, in particolare, le sue panoramiche annuali degli episodi di antisemitismo registrati nell'Unione europea e la sua relazione dal titolo "Essere di colore nell'EU", pubblicata il 28 novembre 2018;
- y. **CONSIDERANDO** che, nonostante le loro innegabili caratteristiche distinte, il razzismo e l'antisemitismo sono fenomeni che negano l'uguaglianza tra gli individui: entrambi minacciano allo stesso modo le nostre società ed entrambi richiedono risposte politiche ferme che dovrebbero tenere conto delle rispettive specificità e dei loro punti in comune;

- z. **ADOPERANDOSI** per garantire un seguito adeguato e regolare da parte del Consiglio, tenendo conto delle relazioni di controllo della Commissione e dei contributi degli Stati membri, come previsto dal piano d'azione dell'Unione europea contro il razzismo e dalla strategia europea sulla lotta contro l'antisemitismo e il sostegno alla vita ebraica.

Il Consiglio dell'Unione europea, tenendo conto del principio di sussidiarietà, invita gli Stati membri a:

1. **ELABORARE** piani d'azione e/o strategie nazionali e adoperarsi per farlo entro la fine del 2022, come previsto dal piano d'azione dell'UE contro il razzismo adottato dalla Commissione europea il 18 settembre 2020 e dalla strategia dell'UE per la lotta contro l'antisemitismo e la promozione della vita ebraica adottata dalla Commissione europea il 5 ottobre 2021;
2. **APPROVARE E UTILIZZARE** le definizioni operative giuridicamente non vincolanti di antisemitismo e di negazionismo e distorta rappresentazione dell'Olocausto adottate dall'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto, quale utile orientamento a fini di istruzione e formazione, anche per le autorità di contrasto e giudiziarie;
3. **SENSIBILIZZARE** la loro popolazione in merito alla lotta contro tutte le forme di razzismo e antisemitismo, adempiendo il dovere di ricordare le vittime della violenza razzista e antisemita e dei reati generati dall'odio, anche attraverso l'istruzione sulle espressioni storiche e contemporanee del razzismo, sulla schiavitù, sull'Olocausto e sul modo in cui l'antisemitismo vi ha portato;

A tale riguardo, commemorare le date pertinenti riguardanti il razzismo e l'antisemitismo, quali la Giornata internazionale di commemorazione delle vittime dell'Olocausto, la Giornata europea di commemorazione delle vittime dell'Olocausto dei rom, la Giornata internazionale contro la discriminazione razziale o la Giornata internazionale per l'abolizione della schiavitù, promuovere i luoghi della memoria e incoraggiare iniziative volte a commemorare le vittime di tali atti razzisti e antisemiti;

4. **PROMUOVERE**, anche sul piano finanziario, l'istruzione, la ricerca e le conoscenze sulla vita ebraica, sull'antisemitismo e sull'Olocausto, nonché sul razzismo e sulla schiavitù;
5. **PRENDERE IN CONSIDERAZIONE L'ELABORAZIONE**, in seno ai gruppi ad alto livello della Commissione sull'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio e sulla non discriminazione, l'uguaglianza e la diversità, e in cooperazione con l'Agenzia per i diritti fondamentali, di una metodologia comune per quantificare e qualificare gli episodi di razzismo e di antisemitismo e confrontarli sia nel tempo che tra gli Stati membri;
6. **GARANTIRE** che i coordinatori nazionali o i meccanismi di coordinamento per la lotta contro il razzismo e l'antisemitismo, gli organismi e le istituzioni pubblici, gli organismi per la parità, nonché i pertinenti portatori di interessi, quali le parti sociali, le organizzazioni della società civile e i gruppi interessati, collaborino strettamente all'elaborazione di misure preventive e alla valutazione della loro efficacia;

7. **CREARE** istituzioni nazionali per i diritti umani in conformità dei principi di Parigi e sostenere solidi organismi per la parità, adottare un quadro legislativo che consenta loro di svolgere il proprio ruolo in modo indipendente e fornire loro le risorse adeguate per espletare efficacemente le loro funzioni;
8. **PROMUOVERE**, conformemente al diritto alla libertà di espressione, una cultura caratterizzata da tolleranza, inclusività e rispetto reciproco, online e offline, in particolare promuovendo una cultura della comprensione e scoraggiando l'uso di rappresentazioni negative stereotipate di individui e gruppi e di teorie complottistiche, sulla base dell'appartenenza, reale o percepita, a gruppi etnici o religiosi;
9. **ESORTARE** i vari media, in particolare i settori dei social media, della tecnologia e della comunicazione, ad attuare i codici di condotta concordati a livello europeo e a sancire il loro impegno a rispettare i principi di uguaglianza e non discriminazione, nonché il diritto alla libertà di espressione e di informazione, e sollecitare l'elaborazione e l'adozione di soluzioni che consentano di individuare, valutare e rimuovere rapidamente, tra l'altro, le forme illegali di incitamento online all'odio di natura razzista e antisemitica;
10. **RAFFORZARE** la capacità delle autorità inquirenti e giudiziarie nazionali di perseguire i reati generati dall'odio e le forme illegali di incitamento all'odio di natura razzista e antisemita online, nel rispetto della libertà di espressione, anche istituendo misure quali centri nazionali di monitoraggio online e piattaforme su cui le persone possano segnalare i contenuti d'odio;
11. **AUMENTARE GLI SFORZI PER GARANTIRE** la sicurezza delle persone appartenenti a gruppi colpiti da atti di razzismo e antisemitismo, nonché intorno a istituzioni religiose, luoghi di culto e scuole confessionali, anche durante eventi culturali o religiosi;
12. **CONDANNARE** tutte le forme di discriminazione fondate sull'origine etnica o sulle convinzioni religiose reali o percepite e assicurare una risposta giudiziaria adeguata in conformità della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale;
13. **INCLUDERE**, se del caso, nella formazione iniziale e continua impartita alle autorità di contrasto e giudiziarie, a livello sia nazionale che dell'UE, contenuti sulla lotta alla discriminazione basata sull'origine etnica, sulle convinzioni religiose o sull'appartenenza culturale reali o percepite, e mettere a punto le migliori prassi per individuare e sostenere le vittime, avvalendosi, tra l'altro, del lavoro svolto dall'Agenzia per i diritti fondamentali e dalla CEPOL, ove necessario;

14. **INCORAGGIARE** le vittime e i testimoni di tutti gli episodi razzisti e antisemiti a segnalare tali episodi e a presentare denuncia, anche attraverso l'uso di strumenti digitali, agevolando nel contempo il processo associato mediante l'organizzazione di specifiche campagne di informazione e di sensibilizzazione, e offrire assistenza, compreso un sostegno psicologico, sociale e materiale, ove necessario, nonché garantire che tali segnalazioni siano oggetto di indagini;
15. **ADOTTARE** tutte le misure appropriate per garantire un adeguato risarcimento del danno subito dalle vittime di episodi razzisti e antisemiti che si configurano come reati negli Stati membri;
16. **SOSTENERE**, anche finanziariamente, le iniziative della società civile che assistono le vittime di tali episodi durante i processi di segnalazione e di risarcimento;

Il Consiglio dell'Unione europea,

17. **ACCOGLIENDO CON FAVORE** le iniziative della Commissione e in particolare:
 - la nomina, nel dicembre 2015, di una coordinatrice per la lotta contro l'antisemitismo e, nel 2021, di una coordinatrice per la lotta contro il razzismo;
 - la creazione di un gruppo ad alto livello dell'UE sulla lotta contro l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio;
 - la creazione di un gruppo ad alto livello dell'UE sulla non discriminazione, l'uguaglianza e la diversità;
 - la creazione del sottogruppo sull'attuazione a livello nazionale del piano d'azione dell'UE contro il razzismo;
 - la creazione di un gruppo di lavoro per l'attuazione della strategia dell'UE sulla lotta contro l'antisemitismo e la promozione della vita ebraica;
 - il codice di condotta dell'Unione europea per lottare contro le forme illegali di incitamento all'odio online.

INVITA la Commissione a:

18. **SOSTENERE** la lotta contro tutte le forme di razzismo e antisemitismo quale priorità dell'Unione europea e sostenere gli Stati membri al fine di garantire la messa a punto di norme che offrano una protezione globale contro il razzismo e l'antisemitismo;
19. **GARANTIRE** che la coordinatrice per la lotta contro il razzismo e la coordinatrice per la lotta contro l'antisemitismo e la promozione della vita ebraica dispongano di risorse umane e finanziarie sufficienti per svolgere pienamente il loro ruolo e che si tenga un dialogo regolare con le parti interessate;

20. **PROPORRE** maggiori opportunità di finanziamento, entro i limiti del quadro finanziario pluriennale, per aiutare le istituzioni nazionali per i diritti umani, gli organismi per la parità e altri organismi e istituzioni pubblici, a sviluppare competenze sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE a livello nazionale, in linea con la Strategia per rafforzare l'applicazione della Carta dei diritti fondamentali nell'UE;
21. **SOSTENERE**, anche finanziariamente, lo sviluppo delle capacità delle autorità locali e delle pertinenti organizzazioni della società civile nella lotta contro il razzismo e l'antisemitismo, incoraggiandole in particolare a mettere a punto progetti volti ad aumentare la coesione sociale, quali la mediazione, la risoluzione dei conflitti e il dialogo interreligioso;
22. **FORNIRE** aggiornamenti sui progressi compiuti nell'attuazione del piano d'azione dell'UE contro il razzismo e della strategia sulla lotta contro l'antisemitismo e la promozione della vita ebraica, nonché sulle relative iniziative nazionali in materia, pubblicando relazioni intermedie contenenti analisi e risultati.
-